



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)  
 e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n°311 CSAT 22 del 19 febbraio 2019

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 19 febbraio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n.84/A**

A.S.D. SAN VITO LO CAPO (TP) avverso ammenda di € 400,00, squalifica fino al 25.5.2019 del calciatore Vultaggio Giovanni, squalifica fino al 5.3.2019 del calciatore Pappalardo Alessandro, squalifica per 7 gare dei calciatori Lo Iacono Sergio e Randazzo Luca, squalifica per 6 gare del calciatore Gammicchia Davide, squalifica sino al 25.1.2024 del calciatore Carriglio Francesco.

Campionato di Calcio a 5 Serie C/2 Girone "A" - Gara San Vito Lo Capo/Mistral Meeting Club del 26.1.2019.

C.U. n.284 del 30.1.2019.

Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. San Vito Lo Capo, in persona del Presidente pro-tempore Peraino Vincenzo, impugna le sanzioni irrogate dal GST in epigrafe riportate, chiedendone l'annullamento o la riforma.

Quanto alla condotta dei tifosi locali, indicati come "un numero assai sparuto di spettatori", si precisa che tra la tribuna ed il campo vi è una recinzione "composta da una schermatura in materiale plastico trasparente per un'altezza di oltre due metri, che non consente né di lanciare oggetti verso il campo, né tantomeno attività invasive ... men che mai degli sputi"

Sul conto del calciatore Pappalardo Alessandro si sostiene che lo stesso non ha commesso il fallo da gioco addebitato, essendosi trattato di una simulazione dell'avversario e comunque di un normale contrasto di gioco prodotto dall'impatto da due diverse direzioni di corsa. Lo stesso inoltre non sarebbe entrato in contatto con l'arbitro al termine dell'incontro.

Per quanto attiene agli altri calciatori sanzionati si è negato che l'arbitro sia stato colpito o sia stato strattonato e spintonato a fine gara nel ristretto tempo intercorso fra il termine dell'incontro (h.17,10) e l'uscita definitiva dall'impianto di gioco (h.17,25). Ed in particolare il DDG non avrebbe subito alcun violento pugno alla nuca. Sarebbe stato invece (come dalla allegata dichiarazione del calciatore Faranna Giacomo) solo involontariamente raggiunto da un pallone, "lanciato a palombella" dalla distanza di "una decina di metri verso il mucchio che accompagnava l'arbitro", né comunque egli avrebbe potuto individuare con certezza il calciatore Carriglio Francesco come autore del gesto violento, visto che questi procedeva alle sue spalle. Indicativa della scarsa entità del colpo subito sarebbe anche la mancanza di "alcun segno esteriore di aggressione", evidenziata dal referto sanitario, peraltro redatto dal PS dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo anziché dai plurimi e più vicini servizi medici esistenti lungo il percorso.

A sostegno della tesi difensiva viene chiesta : a) la acquisizione degli allegati filmati, "estratti dal servizio di video-sorveglianza dell'impianto comunale ... non alterabili in alcun modo" e la dichiarazione di Faranna Giacomo; b) la audizione dei tesserati Faranna

Giacomo, Vultaggio Giovanni e Carriglio Francesco. In subordine si chiede che gli atti, unitamente alle acquisizioni, vengano rimessi al primo Giudice per “un riesame delle questioni ad esso devolute”; la audizione diretta dell’arbitro circa le illustrate discrepanze del referto.

All’udienza odierna è comparso il Presidente dell’ A.S.D. San Vito Lo Capo, assistito dal difensore che ha insistito dettagliatamente nel reclamo proposto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale – letti il referto ed il relativo supplemento, che ai sensi dell’art.35 c.1.1 C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara – rileva che il DDG, circa il comportamento dei sostenitori della società ospitante, ha annotato: *“durante la gara sono stato minacciato e insultato (specificate le frasi) ... ho ricevuto più volte degli sputi sopra la mia divisa ... al termine della gara una decina di sostenitori provava a scavalcare la recinzione”*. Sul conto dei singoli calciatori ha precisato : 1) Pappalardo Alessandro al 10’ del 2t è stato espulso *“per condotta violenta (colpiva violentemente con un calcio il n.3 della soc. Mistral Meeting Club a palla lontana)* ed inoltre a fine gara *“mi spintonava con entrambe le braccia”*; 2) Vultaggio Giovanni al 30’+2 del 2t è stato espulso *“per grave fallo di gioco (entrava in scivolata sul n.11 della soc. Mistral Meeting Club senza alcuna possibilità di prendere il pallone con la sola intenzione di far male al giocatore avversario) ... contestava il mio provvedimento, urlandomi che a fine partita mi avrebbe preso a schiaffi e pugni”* ed inoltre a fine gara *“come mi aveva promesso ... tirandomi per la divisa e mettendosi faccia a faccia con me in segno di sfida e provando a colpirmi con una testata che fortunatamente sono riuscito ad evitare”*; 3) Lo Jacono Sergio nel partecipare alla aggressione dopo il fischio finale *“oltre a spintonarmi, urlava, mettendosi faccia a faccia, che mi avrebbe spaccato il viso a forza di pugni e schiaffi”*; 4) Randazzo Luca nel partecipare alla aggressione dopo il fischio finale *“mi tirava dal colletto della divisa facendomi quasi cadere e urlandomi “ti ammazzo”*; 5) Gammicchia Davide nel partecipare alla aggressione dopo il fischio finale *“mi spingeva e urlava ... (frase offensiva)”*; 6) Carriglio Francesco nel partecipare alla aggressione dopo il fischio finale *“mi colpiva violentemente con un pugno alla testa, dietro la nuca, provocandomi forti dolori e facendomi quasi cadere per terra”*. L’arbitro ha concluso il supplemento di gara, osservando : *“riuscivo ad entrare nello spogliatoio e a chiudermi in esso. Tra capogiri e senso di nausea ho compilato il modulinio di fine gara ... chiedevo al dirigente Cerniglia della soc. Mistral Meeting di restare con me fino alla mia uscita dall’impianto sportivo. Fortunatamente con me c’era mio padre, che mi accompagnava al pronto soccorso Buccheri La Ferla di Palermo, dove venivo refertato dal medico di turno”*. Ha quindi allegato il referto (“cervicolombalgia post traumatica” con prognosi di gg.7 s.c.) e 2 scheen shoot dei messaggi inviatigli su messenger da Carriglia Francesco.

Alla stregua di quanto precede va preliminarmente osservato che va ritenuta inammissibile la richiesta istruttoria della acquisizione video, ammessa quale prova solo nell’ipotesi prevista dall’art.35 c.1.2 C.G.S. e solo allorché le immagini offrano completezza, oltreché piena garanzia tecnica e documentale; requisiti che non possono essere ritenuti sussistenti nella fattispecie sulla scorta delle mere asserzioni difensive.

Inammissibile è altresì la chiesta deposizione del tesserato Faranna Giacomo ai sensi dell’art.27 c.3 C.G.S. del C.O.N.I. ed ancor meno quella del DDG, i cui atti offrono la

“sufficiente certezza”, di cui all’art.35 c.1 C.G.S.

Nel merito osserva la Corte che le sanzioni inflitte appaiono nel complesso commisurate alla gravità dei comportamenti tenuti dai calciatori dell’A.S.D. San Vito Lo Capo, avuto riguardo alla aggressione reiterata, portata simultaneamente da gran parte dei partecipanti al termine della partita durante il percorso verso gli spogliatoi nel corso della “fibrillazione”, seppure commisurata in “qualche istante”, e del “clima sopra le righe”, ammessi in sede difensiva.

E’ appena il caso di evidenziare sul conto di Vultaggio Giovanni e di Pappalardo Alessandro che costoro già nel corso della gara avevano dato dimostrazione della loro propensione ad aggredire, sancita con la espulsione per falli sugli avversari e per la veemenza della loro proteste; condotte di cui la sanzione deve tenere conto.

Pienamente attendibile appare anche la descrizione della condotta di Carriglia Francesco, per quanto attiene alla individuazione (con il numero di maglia) del gesto violento, posto che la ricezione di un colpo alla nuca non rende di per se impossibile per il colpito l’immediato voltarsi e quindi riconoscerne l’autore specie se con l’indicazione del numero di maglia. Va considerata altresì la violenza del gesto, comprovata dal referto dell’Ospedale Buccheri La Ferla e dall’applicazione di collare, con certezza non derivabile da un colpo di pallone, lanciato “da una decina di metri” con “traiettoria a palombella”; considerazioni che giustificano la sanzione irrogata.

Vanno più bonariamente considerate quelle inflitte a Lo Iacono Sergio, Randazzo Luca e Gammicchia Davide la cui condotta, sebbene chiaramente descritta ed individualmente addebitata dal DDG, appare più adeguatamente sanzionata come da dispositivo.

Una riduzione merita anche l’ammenda comminata alla società a titolo di responsabilità oggettiva, per l’attivazione, pure ricordata in referto, del dirigente Gammicchia Maurizio a protezione dell’arbitro.

Si dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura Federale in ordine all’autodichiarazione di colpevolezza a firma del calciatore Faranna Giacomo per quanto di competenza.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ridetermina in € 300,00 l’ammenda a carico della Società A.S.D. San Vito Lo Capo; applica a Lo Iacono Sergio e Randazzo Luca la squalifica per cinque gare e a Gammicchia Davide la squalifica per quattro gare, confermando nel resto l’impugnato provvedimento.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale in ordine alla dichiarazione resa da Faranna Giacomo per quanto di competenza

### **Procedimento n. 87/A**

A.S.D. CAPACI CITY (PA) avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Mario Alessio Cernigliaro.

Campionato 2<sup>a</sup> Cat. Gir. “A”, Gara: Iccarense/Capaci City. del 03.02.2019.

C. U. n.293 del 06/02/2019.

Con appello ritualmente proposto l’ A.S.D. Capaci City impugna la sanzione inflitta dal

giudice di prime cure al proprio calciatore, come in epigrafe riportata, chiedendone la revoca perché questi risulterebbe totalmente estraneo ai fatti.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale esaminato il referto di gara ed il relativo supplemento redatti dall'arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara mentre questi si dirigeva nello spazio antistante gli spogliatoi notava quanto segue: *"... si accendeva un(a) rissa tra entrambe le società tra cui riconoscevo per la società(à) Capaci City i numeri: ... il n. 8 Cernigliaro Mario Alessio ... e della società(à) Iccarense riconoscevo i numeri ... che si colpivano con estrema violenza calci, pugni e spintoni causando ad alcuni fuoriuscite di sangue, altri rimanevano doloranti sul terreno di gioco"*.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento poichè la tesi difensiva non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal giudice di *prime cure* è congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione essendo stata irrogata nel minimo edittale di cui al comma 4 lett. c) dell'art. 19 del C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto appello e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n. 90/A**

POL. DIL. ICCARENSE (PA) avverso squalifica fino al 05.03.2019 dell'allenatore sig. Giuseppe Amato ed avverso la squalifica per cinque gare dei calciatori sig.ri Simone Cucuzza e Benedetto Caruso.

Campionato 2<sup>a</sup> Cat. Gir. "A", Gara: Iccarense/Capaci City. del 03.02.2019.

C. U. n.293 del 06/02/2019.

Con appello ritualmente proposto la Pol. Dil. Iccarense chiede la revoca delle sanzioni inflitte dal giudice di prime cure ai propri tesserati così come indicate in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Amato non avrebbe partecipato ad alcuna rissa ma sarebbe stato aggredito mentre cercava di difendere il DDG dalle intemperanze dei tesserati del Capaci City ed inoltre che il sig. Caruso Benedetto sarebbe totalmente estraneo ai fatti contestatigli; circostanza che sarebbe comprovata da un video (che produce in atti). Nulla argomenta in ordine alla sanzione inflitta al calciatore sig. Simone Cucuzza.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente deve dichiara inammissibile la produzione del video perché non ne ricorrono i presupposti previsti dal comma 1.2 dell'art. 19 del C.G.S.

Parimenti inammissibile risulta, ai sensi del comma 3) lett. b) dell'art. 45 del C.G.S. il capo del gravame relativo alla squalifica dell'allenatore sig. Giuseppe Amato in quanto la stessa non è superiore ad un mese.

Infine deve dichiararsi inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 del C.G.S., il capo di gravame relativo alla squalifica del calciatore sig. Simone Cucuzza per l'assoluta mancanza di qualsiasi motivazione sul punto.

Nel merito letto il referto di gara ed il relativo supplemento redatti dall'arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara mentre questi si dirigeva nello spazio antistante gli spogliatoi notava quanto segue: *"...si accendeva un(a) rissa tra entrambe le società tra cui riconoscevo per la società(à) Capaci City i numeri: ... e della società(à) Iccarense riconoscevo i numeri... n.14 Caruso Benedetto che si colpivano con estrema violenza calci, pugni e spintoni causando ad alcuni fuoriuscite di sangue, altri rimanevano doloranti sul terreno di gioco"*.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento poiché la tesi difensiva non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal giudice di *prime cure* è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione essendo stata irrogata da questi nel minimo edittale di cui al comma 4 lett. c) dell'art. 19 del C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto appello perché in parte inammissibile ed in parte infondato e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n.92/A**

A.S.D. GRAMMICHELE CALCIO (CT) Avverso squalifica per cinque gare calciatore del sig. Vincenzo Occhipinti.

Campionato 2<sup>a</sup> Cat. Girone "E" Gara: Grammichele Calcio/Campanarazu del 10.02.2019  
C.U. n. 305 del 13.02.2019.

Con regolare e tempestivo gravame l'A.S.D. Grammichele Calcio chiede l'annullamento o in subordine la riduzione della sanzione inflitta da GST come in epigrafe riportata, sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore sarebbe stato espulso ingiustamente in quanto non avrebbe lanciato intenzionalmente il pallone verso l'arbitro il quale peraltro non sarebbe stato colpito, come sarebbe comprovato da alcune immagini video che allega al gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione del file video non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui al comma 1.2 dell'art. 35 del C.G.S.

Nel merito letto il referto ed il relativo supplemento (specificatamente richiesto) redatti dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 31' del 2° t. è stato espulso il sig. Vincenzo Occhipinti per avere lanciato in direzione dell'arbitro, senza colpirlo, il pallone dopo avere fischiato un fallo contro la sua squadra.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento atteso che il grave gesto di protesta non ha avuto conseguenze fisiche per il DDG e che lo stesso è avvenuto in un unico ed isolato contesto. La sanzione va rideterminata come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Vincenzo Occhipinti. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento n.93/A**

A.S.D. FERRERI CALAMONACI (TP) Avverso la omologazione del risultato gara, inibizione fino al 03.03.2019 dei sig.ri Giacinto Scorsone e Filippo Giordano e squalifica per quattro gare del calciatore sig. Giuseppe Ciliberto.

Campionato Serie D C5 Gara: Bonagia S. Andrea - Ferreri Calamonaci del 03.02.2019 -  
C.U. n. 39 del 07.02.2019 Delegazione Provinciale di Trapani.

Con gravame indirizzato per e-mail alla Delegazione Provinciale di Trapani il sig. Giacinto Scorsone, nella sua qualità di Presidente dell'A.S.D. Ferreri Calamonaci impugna le decisioni del GST come in epigrafe riportate chiedendo non solo la revoca delle sanzioni disciplinari a proprio carico ed a carico dei tesserati appartenenti alla società da lui rappresentata ma chiede anche assegnazione di gara vinta per 6 - 0.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve rilevare vari profili di inammissibilità del proposto gravame.

In particolare il reclamo non solo risulta proposto da persona inibita quale è il sig. Giacinto Scorsone ma non risulta nemmeno sottoscritto da questi.

Inoltre le sanzioni delle inibizioni non sono impugnabili ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 45 del C.G.S. perché inferiori ad un mese.

Sotto ulteriore profilo il gravame risulta inammissibile anche per ciò che riguarda il risultato gara non risultando in atti che lo stesso sia stato comunicato alla consorella.

Quanto sopra rilevato non consenta alcun esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n.95/A**

U.S.D. CITTA' DI ROSOLINI (SR) avverso: a) ammenda di € 800,00; b) inibizione fino al 20.3.2019 del sig. Pietro Errante; c) squalifica per tre gare dei calciatori sig.ri Federico Brancato e Paolo Alessio Costa; d) squalifica per una gara del calciatore sig. Corrado La Bruna.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Città di Rosolini/ Milazzo 1937 del 10.02.2019.

C.U. n. 305 del 13.02.2019.

Con regolare e tempestivo gravame l'USD Città di Rosolini chiede l'annullamento o in subordine la riduzione delle sanzioni irrogate dal GST come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che nessun estraneo era presente all'interno del recinto di gioco e che nessuno ha aggredito gli ufficiali di gara; così come i propri tesserati non hanno mai avuto un contegno irrispettoso nei confronti della terna arbitrale ma si sono limitati a chiedere chiarimenti in ordine all'annullamento di una rete che ai più era porsa regolare.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara alcuni sostenitori del Città di Rosolini riuscivano ad entrare sul terreno di gioco assumendo un contegno offensivo nei confronti del DDG che veniva anche attinto da alcuni sputi. Inoltre nello spiazzo antistante gli spogliatoi alcuni soggetti, non identificati ma riconducibili alla società Città di Rosolini ( in quanto indossanti cappotti e felpe recanti i loghi della società) assumevano un comportamento offensivo nei confronti degli ufficiali di gara colpendo con un calcio sia uno degli assistenti sia l'arbitro

Sempre a fine gara il n.8 sig. Alessio Costa urlava all'indirizzo del DDG e di uno degli assistenti frasi dall'evidente tenore offensivo; il sig. Pietro Errante profferiva frasi offensive nei confronti dell'arbitro cercando di avere anche il contatto fisico con gli ufficiali di gara, comportamento che manteneva fin dentro il loro spogliatoio. Nello stesso frangente il n.2 sig. Federico Brancato assumeva un comportamento offensivo nei confronti di uno degli assistenti.

Preliminarmente va dichiarato inammissibile il capo del gravame relativo alla squalifica del calciatore sig. Corrado La Bruna ai sensi del comma 3 lett. a) dell'art.45 del C.G.S.

Nel merito il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi, in assenza di precedenti specifici rideterminare la sanzione dell'ammenda nel minimo edittale prevista dal comma 2 dell'art. 14 con applicazione della diffida.

Va parimenti accolto il gravame relativamente alla squalifica inflitta al calciatore sig. Federico Brancato che va rideterminata come da dispositivo.

Per il resto il gravame va rigettato risultando le sanzioni irrogate dal GST congrue e non

suscettibili delle benchè minima riduzione in relazione alle plurime condotte poste in essere dai soggetti sanzionati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina l'ammenda in € 500,00 con diffida ed in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Federico Brancato confermando nel resto l'impugnato provvedimento. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 19 febbraio 2019**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI